



SENT. 25/ 2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

Sezione giurisdizionale regionale per le Marche

in composizione monocratica in persona del dott. Andrea Liberati,
nell'udienza del 5 marzo 2024, con l'assistenza del segretario Maria Grazia
Mariani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 23364/PM del registro di segreteria, proposto dal sig.
A.C., c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX, rappresentato dall'amministratore di
sostegno nella persona di Antonella Tomasetti, difeso dall'Avv. Simone
Stefanini del foro di Ancona, codice fiscale STFSMN73L19D007E, pec
simone.stefanini@pec-ordineavvocatianconait;

contro

il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della
Leve, in persona del legale rappresentante pro-tempore;

AVVERSO

il decreto n. 596 del 10.03.2021, relativo alla posizione rubricata al n.
20/76348 emesso del Ministero della Difesa, negativo per inammissibilità
della istanza avanzata in data 22.01.2018, e pervenuta con prot. N. 0007556
del 23/01/2018, diretta al riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio, ed ai fini di conseguente concessione di Pensione Privilegiata
Ordinaria, per infermità contratta durante il servizio di leva e precisamente:
"gravi postumi di stato ansioso depressivo confusionale", e ogni altro

provvedimento ad esso connesso e conseguente;

FATTO

Il ricorrente con ricorso in data 2 febbraio 2023 ha premesso:

-di essere stato chiamato alle armi in data 3 febbraio 1988 alla Scuola di fanteria e cavalleria a Cesano;

-di essere stato ricoverato presso l'ospedale militare di Roma – reparto neuropsichiatrico – dal 28 al 29 luglio 1988 e inviato in licenza di convalida di 15 giorni oltre cinque di riposo domiciliare con la diagnosi di “note di labilità emotiva in fragile”;

-di essere stato nuovamente ricoverato presso il medesimo reparto il 9 agosto 1988 e successivamente ricoverato all'Ospedale militare Perugia per visita psichiatrica il 16 agosto 1988 e dimesso il giorno successivo con 20 giorni di convalida, ricoveri dei quali non si è tuttavia rinvenuta traccia negli archivi ministeriali;

- di essere stato convocato in data 7 settembre 1988 per visita di idoneità al servizio militare presso il Reparto neuropsichiatrico dell'Ospedale militare di Roma dove sono state riscontrate “note d'ansia reattiva al grado non esimenti in atto” e reputato idoneo al servizio;

- di aver manifestato in data 29 settembre 1988 “note d'ansia reattiva persistente con una sintomatologia caratterizzata da “depressione e confusione mentale” a seguito della quale veniva dimesso con 20 giorni di convalida;

- di essere stato nuovamente inviato a visita in data 20 ottobre 1988 presso l'Ospedale di Roma e dimesso con licenza di convalida di 30 giorni con una diagnosi di “note ansiose reattive resistenti in fragile con nota di dipendenza personologica”;

	-a seguito della convalescenza presso l’Ospedale di Roma veniva dimesso con	
	giudizio di idoneità incondizionata servizio militare con “assenza di anomalie	
	neuropsichiatriche esimenti in atto”;	
	-rientrato nel Corpo completava il servizio militare e veniva posto in congedo	
	illimitato in data 24 gennaio 1989.	
	Durante il servizio di leva il ricorrente evidenzia di aver manifestato sintomi	
	depressivi caratterizzati da “insonnia con dimagrimento ed astenia con	
	depressione dell’umore” senza diagnosi di disturbo psicotico, che tuttavia si	
	sono accentuate negli anni successivi ed hanno limitato fortemente le capacità	
	lavorative e relazionali, con accentuarsi degli episodi depressivi ed eccitativi	
	e variabilità del tono dell’umore, con costanti cure farmacologiche e senza	
	riuscire a laurearsi e ad ottenere un’occupazione o una relazione affettiva.	
	In data 7 agosto 2009 ha avanzato domanda di invalidità civile presso la Asl	
	di Fermo e in data 19 ottobre 2009 è stato riconosciuto invalido con riduzione	
	della capacità lavorativa in misura superiore a 2/3 in forza di una diagnosi	
	accertata di “disturbo affettivo bipolare con episodi ricorrenti depressivi ed	
	eccitativi”.	
	La situazione clinica ha subito un’evoluzione e in data 9 maggio 2014	
	all’ospedale di Fermo ha ricevuto una diagnosi di stato d’angoscia psicotico a	
	seguito di un TSO in condizioni di degenza ospedaliera disposto dal Sindaco	
	di Camerino. È stato dimesso il 17 maggio 2014 con una diagnosi di “disturbo	
	psicotico in fase acuta”.	
	In data 15 maggio 2015 il ricorrente ha subito un secondo trattamento sanitario	
	obbligatorio a causa di una riacutizzazione di disturbo schizoaffettivo presso	
	il reparto di psichiatria di San Benedetto dove è stato trattenuto fino al 22	

	maggio 2015 e poi trasferito con una diagnosi di psicosi paranoide presso	
	l'Ospedale di Fermo per TSO volontario.	
	Dall'ospedale di Fermo è stato dimesso 27 maggio 2015 con la diagnosi di	
	disturbo psicotico.	
	Il disturbo diagnosticato nel maggio 2014 si è accentuato nei mesi successivi	
	sino alla richiesta di un successivo TSO in data 31 luglio 2015 per stato di	
	agitazione psicomotoria con diagnosi di uscita del 13 agosto 2015 di	
	schizofrenia paranoide in fase acuta.	
	Le modifiche al quadro clinico del 2015 rispetto all'analisi del 2009 portavano	
	alla revisione della diagnosi medica da parte della Commissione medico-	
	legale dell'invalidità civile di Fermo che diagnosticava "schizofrenia	
	paranoide con ricorrenti episodi di arguzie con disturbi deliranti e	
	comportamentali" sia nella visita del 5 dicembre 2016 che nella domanda di	
	revisione del 22 agosto 2018, confermando l'assoluta e permanente inabilità a	
	svolgere qualsiasi attività lavorativa.	
	Con domanda presentata in data 22 gennaio 2018 (doc. 2) il ricorrente ha	
	chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la pensione	
	privilegiata ordinaria per infermità occorse durante il servizio di leva.	
	Il Ministero della difesa con lettera dell'8 maggio 2018 in ottemperanza alla	
	sentenza 323/2008 della Corte Costituzionale che per le patologie a lunga	
	latenza prevede il decorso del termine dalla manifestazione della malattia, ha	
	chiesto al Dipartimento militare di medicina legale – CMO di specificare se la	
	patologia fosse da considerarsi ad "eziopatogenesi non definita o una	
	patologia a lunga latenza indicandone anche la data di conoscibilità e in caso	
	affermativo pronunciarsi sull'ascrivibilità a categoria di pensione" (doc. 17).	
	4	

	Con verbale del 29 novembre 2019 la CMO ha rappresentato che si trattava di	
	eziopatogenesi con insorgenza generalmente a lunga latenza dipendente da	
	causa di servizio conoscibile fin dal 19 ottobre 2015 (data di emissione del	
	certificato medico da parte del dipartimento di salute mentale di Fermo -	
	documento 15) ascrivibile a categoria 3 tabella A del d.p.r. 834/1981.	
	Successivamente all'accertamento in data 30 gennaio 2020 e con ulteriore	
	sollecito del 26 giugno 2020 il Ministero della difesa ha chiesto di integrare il	
	verbale.	
	Con pec del 25 gennaio 2021 il ricorrente ha chiesto riscontro in ordine alla	
	mancata liquidazione della procedura e con processo verbale dell'8 febbraio	
	2021 in assenza di contraddittorio la CMO del Dipartimento di medicina	
	legale del Ministero ha identificato la data di conoscibilità della patologia al	
	1° gennaio 1984 senza modificare la parte di verbale relativa riconoscimento	
	di patologia a lunga latenza.	
	In data 10 marzo 2021 il Ministero della difesa ha comunicato il rigetto della	
	domanda di p.p.o per inammissibilità ai sensi dell'articolo 169 del d.p.r.	
	1092/1973 eccependo la decadenza del diritto del ricorrente essendo trascorsi	
	cinque anni dalla data di manifestazione e conoscenza della malattia.	
	Nessun riscontro è stato dato all'istanza di autotutela proposta.	
	Per quanto esposto il ricorrente ritiene che la propria istanza di riconoscimento	
	della pensione privilegiata sia tempestiva in quanto patologia ad	
	eziopatogenesi a lunga latenza definita dopo il congedo con una compiuta	
	diagnosi di schizofrenia paranoide solo nel luglio 2015, data in cui il ricorrente	
	ne ha preso conoscenza all'esito di un TSO.	
	Conseguentemente il rigetto fondato sul presupposto della intervenuta	

	decadenza ex articolo 169 del d.p.r. 1092/1973 sarebbe errato in quanto la	
	CMO all’esito della procedura di accertamento aveva indicato la data di	
	conoscibilità della patologia al 19 ottobre 2015 mentre la data del 1984	
	indicata dal Ministero sarebbe errata e fuorviante, non essendosi allora	
	manifestatasi alcuna schizofrenia paranoide in tale periodo durante il servizio	
	militare.	
	Ad avviso del ricorrente sarebbero evidenti i ritardi diagnostici e le omissioni	
	da parte delle istituzioni sanitarie militari che, pur avendo riscontrato una	
	condizione di sofferenza neuropsichica provocata dal disagio ambientale, non	
	hanno emesso alcun provvedimento finalizzato al definitivo allontanamento	
	dall’ambiente militare, costringendolo a rientrare in caserma.	
	L’infermità psichica secondo la prospettazione del ricorrente sarebbe insorta	
	durante il servizio di leva e avrebbe subito un progressivo processo di	
	aggravamento senza produrre fase di miglioramento; la vita militare del	
	servizio di leva avrebbe assunto valenza causale o concausale in quanto	
	caratterizzata da eccezionalità, sproporzionalità e minacciosità ed il	
	perpetuarsi di ritardi diagnostici avrebbe determinato l’insorgere delle	
	patologie identificate in una prima fase come “disturbo affettivo bipolare con	
	episodi ricorrenti depressivi recitativi” poi manifestatosi come disturbo	
	psicotico e nel 2015 come schizofrenia paranoide non più modificabile da	
	supporto farmacologico.	
	Rappresenta pertanto il ricorrente che non sussisterebbe la decadenza di cui	
	all’articolo 169 citato in quanto la piena consapevolezza della gravità della	
	menomazione sarebbe intervenuta solo a seguito della diagnosi definitiva	
	della patologia il 19 ottobre 2015 stante l’ascrivibilità della stessa al novero	
	6	

	delle patologie a lunga latenza e della piena coscienza del suo nesso causale	
	con un fatto di servizio solo in data posteriore.	
	Per quanto esposto la difesa del ricorrente ha chiesto che venga riconosciuta	
	la dipendenza da causa di servizio delle patologie occorse, dichiarato il diritto	
	a percepire la pensione privilegiata ordinaria per il signor A.C. da riconoscersi	
	dipendente da fatti di servizio ascrivibili alla terza categoria della tabella di	
	cui al d.p.r. 834/1981 e al pagamento degli arretrati a far data della domanda	
	dal 22 gennaio 2018, in subordine disporre CTU medico legale, con	
	riconoscimento delle spese di lite.	
	Con memoria in data 7 luglio 2023 il Ministero Della Difesa - Direzione	
	Generale della Previdenza Militare e della Leva ha evidenziato:	
	- l'inammissibilità della domanda di pensione privilegiata presentata dal	
	ricorrente il 22/01/2018, in base all'art. 169 del D.P.R. n. 1092/1973, in quanto	
	secondo la normativa vigente la domanda di pensione privilegiata per	
	infermità da causa di servizio deve essere presentata entro cinque anni dalla	
	cessazione del servizio o entro cinque anni dal collocamento in congedo e nel	
	caso in questione è stata presentata 29 anni dopo il congedo, oltre il termine	
	previsto;	
	- l'assenza di un giudizio qualificato sulla riconducibilità della malattia al	
	servizio;	
	- il mancato assolvimento dell'onere della prova.	
	Per quanto esposto ha concluso per l'inammissibilità e il rigetto del ricorso e	
	in caso di accertata dipendenza da causa di servizio dell'infermità che gli	
	arretrati pensionistici non abbiano decorrenza anteriore al 01/02/2018 per	
	prescrizione dei ratei maturati precedentemente a quella data, l'applicazione	
	7	

	dei criteri di attribuzione di cui alle SS.RR. 10/2022/QM e 6/2008/QM degli	
	oneri accessori sui ratei pensionistici eventualmente riconosciuti e la	
	condanna alle spese del giudizio.	
	All’udienza del 18 luglio 2023, alla presenza dell’avv. Stefanini, assente il	
	Ministero, vista l’autorizzazione del giudice tutelare, è stata autorizzata la	
	prosecuzione del giudizio nella persona dell’amministratore di sostegno.	
	Con ordinanza in data 18 luglio 2023 è stato richiesto parere all’Ufficio	
	medico legale del Ministero della Salute e fissata l’udienza del 5 marzo 2024	
	per la prosecuzione.	
	In data 17 gennaio 2024 il ricorrente ha depositato cartella clinica.	
	In data 23 febbraio 2024 è pervenuto il parere UML reso a seguito di visita e	
	in contraddittorio con l’interessato.	
	In data 29 febbraio 2024 è pervenuto parere del Ministero con il quale	
	concorda sulla valutazione medica pervenuta dal Ministero della Salute.	
	All’udienza del 5 marzo 2024, presente l’avv. Stefanini a seguito della	
	discussione orale la causa è stata trattenuta in decisione. Nessuno è comparso	
	per il Ministero.	
	DIRITTO	
	La causa deve essere decisa sulla base dell’esito del parere medico legale	
	richiesto.	
	In data 23 febbraio 2024 l’UML delegato con ordinanza per la resa del parere	
	tecnico ha concluso rilevando che sulla base dell’esame della documentazione	
	sanitaria in atti e acquisita successivamente alle operazioni peritali, alle	
	argomentazioni introdotte dal CTP Dott. A. Mancini nonché delle	
	considerazioni medico legali espresse anche in risposta alle osservazioni	
	8	

	pervenute dopo l’invio della bozza, si deve ritenere:	
	-che il Sig. C.A. è affetto da “Disturbo psicotico SAI” in accordo alla	
	certificazione specialistica del DSM di Fermo e alla consulenza del Dott. G.	
	Conte;	
	-che la suddetta infermità (Disturbo psicotico) è da ritenersi NON dipendente	
	causalmente o concausalmente dal servizio prestato quale militare di leva dal	
	03/02/1988 al 29/01/1989;	
	-che i documenti allegati dimostrano un’evidente processualità della patologia	
	psichiatrica potendo ritenerla appieno una malattia “a lunga latenza” ad	
	eziopatogenesi multifattoriale. L’insorgenza della malattia si può	
	attendibilmente collocare alla data del 01/01/1984 mentre la data di	
	conoscibilità, per quanto più ampiamente argomentato nella sezione delle	
	considerazioni medico legali, si ritiene verosimilmente identificabile alla data	
	della presentazione della domanda per il riconoscimento dell’invalidità civile	
	(vedasi verbale della CM I Istanza ASL Fermo del 19/10/2009) quindi al	
	7/08/2009.	
	Ritiene questo giudicante che non sussistano ragioni per discostarsi dal parere	
	tecnico reso dall’Ufficio medico legale in quanto adeguatamente motivato	
	sulla base delle risultanze della documentazione in atti e della visita del	
	ricorrente. Nell’esame, si è infatti tenuto conto:	
	-della cartella clinica del servizio militare;	
	-delle cartelle cliniche dei ricoveri psichiatrici;	
	-dei certificati psichiatrici;	
	-dei verbali di visita medico-legale;	
	-dei decreti del Ministero della Difesa;	

	-delle lettere e certificati recenti.	
	Il giorno 8/01/2024 si sono svolte operazioni peritali e il Collegio medico-	
	legale è stato integrato dal dott. Gianluigi Conte come esperto esterno in	
	psichiatria, mentre il Col. Enrico PAOLANTONIO nominato dal Ministero	
	della Difesa ha espresso difficoltà nel collegamento, ma si è informato del	
	regolare svolgimento delle operazioni peritali	
	Risultano condivisibili in particolare le valutazioni dello specialista in	
	psichiatria che ha integrato il collegio, dott. Conte, laddove:	
	-afferma che il quadro clinico presentato ha richiesto l'intervento sanitario già	
	dai suoi 16 anni quando fu preso in carica dal dott. Stefano Polimenti, per	
	ricorrenti episodi depressivi, che già teneva in cura sua madre per “forte	
	depressione”, come lo stesso A. ha dichiarato in una anamnesi durante uno dei	
	ricoveri in ambiente militare, durante il Servizio di Leva espletato dal	
	3.02.1988 al 24.01.1989;	
	- rileva che dai dati raccolti appare evidente la processualità della patologia	
	psichiatrica che progredisce, senza aggiunta di una diversa ulteriore malattia,	
	dall'età giovanile ai giorni nostri e la cui causa non può quindi farsi risalire al	
	Servizio di leva prestato;	
	-afferma che l'aspetto psicotico è presentato come primitivo “Schizoaffettivo”	
	e l'eventuale esperienza stressante è solo l'occasione per l'emergenza	
	sintomatica (per es. il servizio di leva) e che non è sicuramente il Servizio	
	Militare la causa prima della patologia successiva e che lo stress prestazionale	
	dell'ambiente militare (ma solo “evidenziabile” nella nota del suo	
	comandante) così come “percepito” dall'A., gravato dalla caratteropatìa	
	premorbo, può avere influenzato l'andamento successivo della patologia	
	10	

	(concausa non documentabile).	
	Per quanto rappresentato non si può ritenere che il servizio di leva abbia	
	rappresentato la causa o concausa documentata della patologia, ma semmai	
	l'occasione dell'aggravarsi della patologia già emersa in età giovanile.	
	Conseguentemente, il ricorso non può essere accolto.	
	Risulta assorbito il quesito sulla ascrivibilità tabellare ai fini della pensione	
	privilegiata ordinaria.	
	In considerazione della peculiarità della situazione medica ritiene questo	
	Giudicante che sussistano giustificati motivi per compensare le spese di lite.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per le Marche, in	
	composizione monocratica, definitivamente pronunciando:	
	-rigetta il ricorso;	
	- compensa le spese di lite.	
	Ai sensi dell'art. 52 del d. lgs. n. 196/2003, in caso di diffusione, omettere	
	generalità e altri dati identificativi del ricorrente.	
	Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.	
	Così deciso il 5 marzo 2024	
	Il giudice monocratico	
	<i>f.to digitalmente</i> dott. Andrea Liberati	
	Depositato in Segreteria il 5 marzo 2024	
	Il funzionario amministrativo	
	Maria Grazia Mariani – f.to digitalmente	
	In esecuzione del provvedimento del giudice monocratico ai sensi dell'art. 52	
	11	

[illegible]

Maria Grazia Mariani – f.to digitalmente il 5.3.2024